



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 184 del **1 AGO. 2017.**

- OGGETTO: Stipula convenzione con l'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" per l'inserimento di un minore con provvedimento di A.G.M. in una struttura residenziale.

L'anno duemiladiciassette il giorno UNO del mese di AGOSTO alle ore 16,10 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Di Giacomo Orazio	Assessore		X
Linguanti Giorgio	Vice Sindaco	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore		X
Florida Rita	Assessore	X	
Giannone Vincenzo	Assessore		X
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di *deliberazione* di pari oggetto, prot. n. 28853 del 09.06.2017, sottoposta dal Responsabile P.O. VII Settore – Politiche Sociali e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 29.06.2017 al 17.07.2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



Città di Modica

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
SETTORE VII
POLITICHE SOCIALI

Prot. n. 28853 del 09.06.2017

Oggetto: Stipula convenzione con l'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" per l'inserimento di un minore con provvedimento di A.G.M. in una struttura residenziale.

Il Responsabile del Settore VII – Politiche Sociali
Dott. Stefano Indelicato

Premesso che ai sensi delle LL. RR. N°1/79 e n°22/86 come modificate ed integrate, è compito del Comune intervenire nei confronti di minori sottoposti a tutela dell'A.G.M. mediante ogni forma di intervento previsto dalla normativa vigente anche con il ricovero presso strutture residenziali;

Visti gli artt. N. 3, 16, 23 e 26 della L. R. n. 22/86 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;

Vista la L. n. 184/83 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Precisato che è intendimento dell'Amministrazione Comunale assicurare attraverso l'inserimento in idonee strutture che possano garantire ai minori con provvedimenti dell'A.G.M., un efficace intervento di sostegno, un ambiente di vita di tipo familiare, favorendo nel contempo, nei minori, un sano processo psico-sociale ed educativo ed il reinserimento nel nucleo familiare di appartenenza;

Considerato che il Comune non dispone di strutture proprie rispondenti a tali esigenze e che, in alternativa alla gestione diretta, questa A.C. intende attuare il servizio residenziale in favore dei minori, mediante la stipula di convenzione con Enti del privato sociale ritenuti idonei allo scopo, sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi;

Visto il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Catania n. 51/06 SA 2006, confermato da successivo Decreto pari numero in data 23/07/2010, con il quale si dispone l'affidamento al Servizio Sociale del Comune di Salerno ed il collocamento presso una struttura dell'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" ritenuta idonea ad accogliere un minore portatore di handicap le cui generalità sono agli atti di questo ufficio: "Casa d'Accoglienza Giovanni Paolo II" a Pompei (NA);

Considerato che il predetto provvedimento non è mai stato revocato per cui si può ipotizzare un progetto a più lunga scadenza;

Che con propria Determinazione n. 285 del 15/02/2017 si è provveduto ad autorizzare, per l'anno 2017, la prosecuzione del ricovero del minore C. S. (Omissis) presso la "Casa d'Accoglienza Giovanni Paolo II" gestita dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini, giusto provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Catania N. 51/06 AB, a partire dal 01/01/2017, e ad approvare la spesa per l'anno 2017 pari ad €. 22.955,00;

Considerato che l'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" pur non essendo iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della L.R. n° 22/86 è un Ente ecclesiastico di Diritto Pontificio civilmente riconosciuto con DPR 596/72 Onlus, limitatamente alle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria con sede legale a Rimini che opera attraverso strutture territoriali in tutta la nazione;

Preso atto che in ottemperanza alle disposizioni del provvedimento del Tribunale per i minorenni, occorre assicurare la continuità del ricovero del minore presso la sopra citata struttura e provvedere all'impegno della spesa che la legge pone a carico del Comune;

Che in data 30 giugno 2014 è stata stipulata apposita convenzione tra il Comune di Modica e l'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" – R.A.P. n. 749 – per la durata di anni 2;

Che in data 30 giugno 2016 sono scaduti gli effetti giuridici della succitata convenzione, salvo quanto previsto all'art. 16 della convenzione stessa: *"Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alla medesime condizioni della presente convenzione"*;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale che regola i rapporti con la citata Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" ;

Ritenuto doveroso procedere alla stipula della convenzione con l'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" con sede legale in via Goffredo Mameli n. 1 Rimini, per la durata di anni due, fermo restando che la presa in carico dell'utente verrà attivata di volta in volta, tenuto conto del budget finanziario assegnato, con singoli provvedimenti di impegno di spesa;

Vista la nota prot. n. 16 5890 AM/A/Arn del 28/10/2016, agli atti al prot. n. 14801 del 21/03/2017, di adeguamento retta da parte dell'Associazione Comunità Papa G. XXIII, pari per l'anno 2017 ad €. 59,72;

VISTI:


- la L.R. n.22/86, artt. 16 e 17;
- Il Decreto Presidente della Regione n. 158 del 4 giugno 1996;
- accertata la propria competenza;
- la Legge Reg. N. 48/1991;
- l'O.R.E.L.;
- le normative precitate;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui di seguito riportate e trascritte:

1. Di provvedere alla stipula della convenzione, relativa al ricovero di un minore con provvedimento dell'A.G.M., con l'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" con sede legale in via Mameli, 1 Rimini, per la durata di anni due, decorrente dalla data di stipula della stessa sulla base dello schema di convenzione allegato alla presente di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Dare atto che il numero massimo di minori inseriti in regime di convenzione presso la Casa famiglia dell'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" sarà concordato dalle parti in ragione di n. 1 e che la presa in carico verrà attivata di volta in volta, tenuto conto del budget finanziario assegnato, con singoli provvedimenti di impegno di spesa e si procederà al pagamento pattuito così come previsto dall'art. 9 dello schema di convenzione allegato alla presente;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dei Servizi Sociali - Settore IX e al Responsabile del II Settore per le rispettive competenze;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Controllo e Contratti per gli adempimenti inerenti la stipula della convenzione;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime resa nei modi di legge, ex art. 12 l.r. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere a quanto sopra nell'interesse dell'Ente, atteso che sono scaduti gli effetti giuridici della convenzione in atto.

LA GIUNTA

Il Responsabile del Settore


1. VISTA la superiore proposta;
2. ACQUISITI i pareri di regolarità amministrativa, tecnica e contabile;
3. VISTO il Dlgs. 267/2000;
4. VISTO l'O.R.E.L.;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- Di prendere atto della proposta del Dirigente del IX Settore;
- Di demandare al Responsabile del Settore Settimo tutti gli adempimenti consequenziali esecutivi del presente atto;
- Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dei Servizi Sociali e al Responsabile del II Settore per le rispettive competenze;


- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Controllo e Contratti per gli adempimenti inerenti la stipula della convenzione;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime resa nei modi di legge, ex art. 12 l.r. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere a quanto sopra nell'interesse dell'Ente, atteso che sono scaduti gli effetti giuridici della convenzione in atto.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.


Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole Modica, li 8.6.2017 Il Responsabile del VII Settore
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole Modica, li 23.6.2017 Il Responsabile del Settore Finanziario
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2015. Modica, li. _____ Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. 6 pagine, incluso il presente prospetto.

Visto
L'Assessore al fano



Il Responsabile proponente



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 184 del 1 A60. 2017

Il Segretario Comunale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal _____ al _____, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li
pubblicazione

Il Responsabile della

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

COMUNE DI MODICA

N° R.A.P.

CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'ENTE LOCALE COMUNE DI MODICA E L'ASSOCIAZIONE "COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII" DI RIMINI PER L'INSERIMENTO DI UN MINORE PRESSO UNA SEDE OPERATIVA RESIDENZIALE;

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____, in Modica e nei locali dei Servizi Sociali, tra l'Amministrazione Comunale di Modica, C.F. e Partita IVA "00175500883" legalmente rappresentata dal Sig. Stefano Indelicato nato a Modica il 13.07.1954 C.F. NDLSFN54L13F258E, Responsabile del IX Settore, domiciliato per la carica presso questa Sede Comunale Servizi Sociali, Via Albanese n. 7 (Palazzo Campailla) e l'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII", Ente ecclesiastico di Diritto Pontificio civilmente riconosciuto con DPR 596/72 Onlus, limitatamente alle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, partita IVA 01433850409, con sede legale a Rimini in Via Mameli n. 1, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "Ente contraente", rappresentato dal signor _____ nato a _____ () il _____ nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII con sede in via Mameli n. 1 -- 47921 RIMINI(RN),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'oggetto della presente convenzione riguarda la disciplina dei rapporti tra il Comune di Modica e l'ente Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII", al fine di garantire l'accoglienza e la permanenza di un minore portatore di disabilità psico-fisica grave, privo di ambiente familiare idoneo; destinatario di un provvedimento del

Tribunale per i minorenni di Catania, presso la struttura socio-assistenziale denominata "Casa Famiglia Multiutenza Complementare" sita a Pompei (NA):

Art. 2

Oggetto ed utenza

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare presso la "Casa Famiglia" gestita, un minore di sesso maschile nei cui confronti sia l'Autorità Giudiziaria minorile che il servizio Sociale dispongono l'inserimento in struttura. Si impegna ad accogliere, assistere e a prendersi cura del minore ospite, nel rispetto sia del progetto educativo d'intervento sia di quanto disposto nei relativi decreti emessi dalla magistratura competente, collaborando attivamente e costruttivamente con tutti i servizi coinvolti nella presa in carico del minore, per garantire omogeneità e professionalità negli interventi. ;

Alla dimissione del minore ospite si può intervenire per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Servizio Sociale Professionale o su Decreto della Magistratura competente

Art. 3

Modalità di ammissione

L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Tribunale per i minorenni, previo parere del Servizio Sociale professionale e disponibilità dichiarata dell'Ente contraente che si impegna ad accogliere ed assistere presso la sua struttura territoriale operativa il minore.

Art. 4

Modalità di intervento

L'Ente contraente accoglie il minore nella "Casa Famiglia" di cui all'art. 1 dove sono presenti figure di riferimento genitoriale e all'interno della quale si riproduce il modello relazionale e organizzativo della famiglia accogliente, che rispet-

ta i diritti del minore, ne promuove lo sviluppo della personalità e della socializzazione, in un rapporto educativo individualizzato e con l'attenzione ai bisogni cognitivi e affettivi del soggetto.

L'Ente contraente per il tramite della Sede Operativa "Casa Famiglia" sopra individuata, si impegna ad offrire quanto previsto dalla propria Carta dei Servizi, fornita all'Ente Locale.

Nello specifico si impegna a fornire:

- 1) accoglienza residenziale di tipo familiare con un'azione personalizzata, secondo i bisogni specifici di cui ogni soggetto è portatore;
- 2) lavoro educativo di cura e assistenza secondo le linee individuate da un Piano Educativo Individuale;
- 3) lavoro finalizzato al reinserimento sociale della persona accolta ed al suo possibile ritorno nel contesto d'origine o altro contesto individuato in concorso con il Servizio Sociale dell'Ente locale;
- 4) obiettivi e adottare metodi educativi fondati sul rispetto dei diritti della persona, sull'ascolto e la partecipazione dello stesso, per quanto possibile, al progetto che lo riguarda;
- 5) a favorire i rapporti con il contesto sociale attraverso l'utilizzo dei servizi scolastici, delle attività per il tempo libero, dei servizi socio-sanitari, delle realtà ed attività aggregative e associazionistiche di tipo educativo e formativo, e di ogni altra risorsa presente all'interno del territorio;

Si impegna, altresì:

- 1) a collaborare con i servizi sociali territoriali preposti alle funzioni di tutela e vigilanza relativamente al tipo di problematicità/patologia del minore per cui è stata richiesta l'accoglienza e con le autorità giudiziarie competenti coinvol-

te nel caso;

2) a tenere una Cartella Personale del soggetto che conterrà oltre ai dati personali i documenti, le relazioni d'ingresso e di aggiornamento, i PEI, le osservazioni, referti o qualunque altro documento utile per il minore;

3) a prestare al minore non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in via ordinaria che per patologie specifiche raccordandosi, ove necessario, con il Servizio Sanitario del territorio.

4) a redigere un diario tecnico riferendo trimestralmente all'Ufficio di Servizio Sociale dell'Ente Locale e semestralmente all'Autorità giudiziaria minore sullo stato del minore ospite, sulle sue condizioni psico-fisiche, sull'attività complessiva svolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione.

Il minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria a cura e spese dell'Ente contraente.

La durata della permanenza nella struttura viene verificata e/o modificata secondo l'evolversi dei bisogni e la realizzazione delle finalità che hanno motivato l'ingresso.

Art. 5

Dimissioni

Le dimissioni potranno avvenire qualora intervenissero modifiche nelle condizioni che hanno determinato la richiesta di presa in carico da parte dell'Autorità Giudiziaria competente o del Servizio Sociale inviante e dovrà essere formalizzata e motivata per scritto da parte del Servizio Sociale. Ogni variazione dovrà essere concordata

fra gli operatori della Comunità e quelli dell'Ente locale.

Art. 6

Personale

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori presenti in struttura siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi e di cura previsti nel piano di intervento educativo, cioè, formazione professionale di educatore e/o significativa esperienza occupazionale nel settore specifico almeno biennale.

L'Ente contraente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione. Qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente locale si riserva di richiedere all'Ente contraente il curriculum professionale e si impegna a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori.

L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna, se dovuto, affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

Le figure di riferimento della casa famiglia per l'esercizio delle loro funzioni, posso-

no avvalersi anche di collaboratori e/o consulenti professionali o volontari adeguatamente formati, che collaborino o integrino il loro lavoro, senza sostituirsi al loro ruolo e alla conseguente responsabilità e funzione educativa.

Art. 7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- a) infortuni subiti dal minore, sia all'interno che all'esterno della Casa Famiglia, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- b) danni arrecati dal minore a cose o persone, sia all'interno che all'esterno della Casa Famiglia.

Art. 8

Pagamento della retta

L'Ente locale si fa carico del pagamento della retta, pro die pro capite, fissata per l'anno 2017 in base al grado di bisogno di accudimento ed al lavoro di cura necessari pari ad €. 59,72. La retta giornaliera è onnicomprensiva di tutte le spese ed i costi sostenuti (vitto, alloggio, assistenza, tempo libero, vestiario, ecc..) ivi comprese le spese generali e amministrative.

Nel caso di ricoveri ospedalieri in cui sia necessaria la presenza di personale della Sede operativa, l'importo della retta rimarrà invariato.

Per periodi di assenza o di conservazione del posto richiesta dall'Ente locale, superiori ai 15 giorni, dal 16° giorno la retta verrà decurtata del 30%.

In ogni caso l'Ente locale non si farà carico del pagamento di rette o maggiorazioni che non siano state accettate con comunicazione scritta.

Gli aspetti amministrativi, burocratici ed economici saranno gestiti e trattati dalle sede centrale dell'Ente Gestore - Area Accoglienza, mentre gli aspetti educativi e di

attuazione del progetto individualizzato sono di competenza della sede operativa e dei suoi responsabili.

Viene riconosciuto, al bisogno, un ruolo di riferimento e rappresentanza dell'Ente Gestore - Sede Centrale nei confronti dell'Ente locale, svolto dal Responsabile di Zona della Comunità Papa Giovanni XXIII territorialmente competente per ubicazione della sede operativa.

Art. 9

Modalità del pagamento

La contabilità dovrà essere inoltrata all'Amministrazione Comunale chiaramente leggibile. Sui prospetti contabili corredati da fattura e debitamente firmati dal legale rappresentante, deve essere riportato il nominativo dell'assistito, le rette giornaliere di competenza ed il corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro 60 giorni dalla presentazione della fattura già riscontrata dall'A.C. e riconosciuta regolare.

Il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che attesti la regolarità contributiva dell'Ente contraente.

Art. 10

Verifiche periodiche

Gli operatori dell'Ente locale responsabili del progetto, verificano periodicamente l'andamento del programma, la corretta effettuazione delle prestazioni erogate, con particolare riferimento alla qualità dei servizi e alla migliore utilizzazione delle risorse e, se del caso, concordano con gli operatori della Sede operativa eventuali va-

riazioni da apportare.

L'ente locale si riserva la facoltà di visitare la struttura comunitaria in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Art. 11

Riservatezza dei dati personali

La struttura è tenuta alla riservatezza dei dati personali e sensibili del minore assistito, così come prevede il DLgs 196/03. Il consenso al trattamento dei dati viene rilasciato nelle forme di legge, per le sole ed esclusive attività riguardanti il rapporto con gli Enti Pubblici territorialmente competenti sul caso o per materia.

Art. 12

Inadempienze

Eventuali inadempienze della presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente Locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente Locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- cambiamenti di gestione della comunità -- alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 13

Variazioni alla convenzione

Ogni eventuale modifica alla presente convenzione, deve essere concordata tra le

parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

Art. 14

Durata

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed ha validità due anni. E' escluso il rinnovo tacito.

L'A. C. può con deliberazione motivata entro i sei mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo e all'effettiva dimissione degli ospiti, nel caso di rescissione, l'Ente contraente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art. 15

Validità della convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo e per l'ente contraente sin dalla sua sottoscrizione.

Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre all'atto della sottoscrizione:

- Autocertificazione della comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs.

06/09/2011 n. 159;

La presente convenzione sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Art. 16

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del

C.C. e della normativa in materia.

Art. 17

Decorrenza

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'Ente contraente.

Art. 18:

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- L'ente contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
- L'ente contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia dello inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dalla Cooperativa il codice identificativo gara (CIG) " " attribuito dalla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 19

Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Ragusa.

PER L'ENTE LOCALE

IL RESPONSABILE DEL IX SETTORE

Dott. Stefano Indelicato

PER L'ENTE CONTRAENTE

ALLEGATO: PROSPETTO RETTE PER NUOVI INSERIMENTI ANNO 2017

Rette minori anno 2017

Minore 0 - 3 anni con problematica solo di tipo sociale.	59,82	Giornaliere
Minore 4 - 18 anni con problematica solo di tipo sociale.	53,58	"
Minore 4 -18 anni che richiede accompagnamento e assistenza per bisogni particolari.	59,72	"
Minore con patologia di media gravità, che necessita di assistenza elevata.	79,75	"
Minore con patologia grave, che necessita di assistenza continua.	93,46	"
Diurno per minore con problematica solo di tipo sociale.	39,88	"
Diurno per minore con disabilità.	56,23	"

Rette adulti anno 2017

Adulto con problematica solo di tipo sociale.	49,82	Giornaliere
Adulto con patologia lieve. Utente con discreto grado di autonomia nella gestione della vita quotidiana, che necessita di supporto materiale e/o sostegno educativo.	59,72	"
Adulto con patologia di media gravità. Utente con scarsa autonomia nella gestione di vita quotidiana, che necessita di assistenza elevata.	74,84	"
Adulto con patologia grave. Utente con insufficiente grado di autonomia nella gestione di vita quotidiana, che necessita di assistenza continua.	93,46	"
Diurno per adulto con problematica solo di tipo sociale.	39,88	"
Diurno per adulto con disabilità.	56,23	"

Rette per pronta accoglienza anno 2017

Pronta accoglienza per i primi 30 giorni di accoglienza, salvo accordi già in essere o diversa valutazione.	65,83	Giornaliere
---	-------	-------------



ASSOCIAZIONE COMUNITÀ
PAPA GIOVANNI XXIII
 FONDATA NEL 1968 DA DON ORESTE BENZI

Comune di Modica

Sede amministrativa Via Valverde, 10/b - 47923 Rimini (RN)

N. Prot. 0014801 / 2017

Tel. 0541 909700 - Fax 0541 909701

ufficiamministrativi@apg23.org - www.apg23.org

Data 21/03/2017

Cat. 05 Cl. 02 Fasc. 12

Prot. N. 16 5890 AM/A/Arn

Rimini, 28 Ottobre 2016

UOR: SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: rette anno 2017

170014801

All'Ente competente
 al pagamento della retta

Con la presente siamo a comunicarVi che per l'anno 2017 gli importi delle rette degli utenti già accolti presso le nostre strutture saranno adeguati in base al tasso d'inflazione programmata pari all' 0,9 % come indicato nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2016, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27/09/2016.

Le nostre rette vengono stabilite in base alla patologia e alla gravità della condizione fisica della persona accolta, al suo grado di autonomia nella gestione della vita quotidiana, al suo bisogno di assistenza e al suo bisogno di vigilanza.

Si precisa inoltre che:

1. Le rette non sono comprensive delle spese riguardanti visite e terapie specialistiche, ausili, per le quali gli oneri sono da intendersi a carico del Servizio inviante e/o a compartecipazione di terzi; inoltre non sono inclusive dei costi relativi a incontri protetti fra i minori e i familiari, che sono da concordare fra le parti, in base ai servizi offerti.
2. Per ricoveri ospedalieri di soggetti minorenni o non autosufficienti, o nel caso sia necessaria la presenza del nostro personale, l'importo della retta rimarrà invariato ad eccezione di casi particolarmente gravi che richiedono un costo aggiuntivo. Tali situazioni comunque verranno nel caso preventivamente concordate.
3. Per periodi di assenza o per conservazione del posto richiesta dal Servizio inviante superiori a 15 gg, dal 16° giorno la retta verrà decurtata del 30%. Tale importo si riterrà a carico degli organi competenti per il caso, sino a formale rinuncia dei servizi erogati dal ns. Ente.
4. In casi particolari, non riconducibili alla casistica sopra menzionata, o per eventuali esigenze tecnico amministrative da presentarsi per iscritto ai nostri Uffici Amministrativi, la retta potrà essere concordata fra le parti.

Per gli utenti a Vostro carico, che hanno una compartecipazione al pagamento della retta da parte della FAMIGLIA/TUTORE, si precisa che, salvo Vostra diversa indicazione, l'adeguamento non sarà applicato alla FAMIGLIA/TUTORE, ma verrà ripartito in proporzione solo tra gli enti che compartecipano al pagamento della retta.

Onde evitare inutili e spiacevoli disguidi amministrativi, Vi preghiamo di tenere in massima evidenza la presente comunicazione.

Non ricevendo diverse indicazioni entro il 15/01/2017 (riferimento Area Rette tel. 0541 909700 – fax 0541 909701 indirizzo mail arearette@apg23.org) ci riterremo autorizzati a procedere alla fatturazione come sopra indicato.

Infine si allega alla presente il prospetto RETTE 2017 per nuovi inserimenti presso nostre strutture.

L'occasione ci è gradita per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Handwritten signature and date: 21/3/2017

L'AMMINISTRAZIONE

(Ciuffoni Wanda)

Handwritten signature of Wanda Ciuffoni